



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giudice designato, dott.ssa Cecilia Bernardo;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 82782-1/2018, promosso da

Tiziana Bagatella, Benedetta Buccellato, Fabrizia Castagnoli, Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Sandra Franzo, Daniela Giordano Silvia Luzzi, Valentina Martino Ghiglia, Roberta Paladini, Gabriele Patriarca, Roberto Posse, Roberto Stocchi, Marina Tagliaferri, Alfonso Veneroso

Con gli avv.ti Marianna Sozzo e Massimo Lotti

RICORRENTI

CONTRO

NUOVO IMAIE - Nuovo Istituto Mutualistico per la Tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori

Con l'avv. Raffaele Cappiello

RESISTENTE

premessò in fatto:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la associazione Nuovo Imaie, al fine di sentir annullare ex art. 23 c.c. la delibera numero 1 assunta dal Consiglio di Amministrazione della predetta associazione in data 3.8.2018 e, se occorrente, ogni suo atto presupposto e conseguente (in particolare la decisione della Commissione elettorale del 3.8.2018; la decisione della Commissione per i Ricorsi in materia Elettorale del 2.8.2018; la deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del 18.9.2018 di Nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi del Nuovo Imaie). Chiedeva, altresì, per l'effetto, dichiararsi la cogenza e validità della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 assunta in data 17.7.2018.



-A fondamento dell'impugnazione, gli attori deducevano che:

-il Nuovo Imaie era un "organismo di gestione collettiva", costituito in data 12.7.2010 nella forma della associazione riconosciuta senza scopo di lucro, per la gestione dei diritti connessi al diritto d'autore per conto dei titolari medesimi;

-lo Statuto (approvato nel nuovo testo in data 5.10.2017) prevedeva, quali organi dell'Ente, l'Assemblea generale (composta da tutti gli associati); l'Assemblea dei Delegati; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Cda; l'Organo di Sorveglianza (già Collegio sindacale);

-il modello di governance prevedeva la nomina, da parte dell'Assemblea generale dei membri dell'Assemblea dei delegati, cui era demandato il compito di nominare e revocare i componenti dell'Organo di sorveglianza e del Cda, incluso il suo Presidente;

-l'Organo di sorveglianza (al pari del collegio sindacale delle spa.) svolgeva attività di controllo degli amministratori a norma dell'art. 11 del D.Lgs 35/2017;

-in data 19.12.2017, l'Assemblea dei delegati –in vista della scadenza del proprio mandato e del conseguente rinnovo dei componenti dell'Organo- in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto aveva approvato il regolamento elettorale del Nuovo Imaie, pubblicato sul sito internet in data 29.12.2017;

-oltre a disciplinare l'iter elettorale, aveva altresì regolamentato le modalità del voto per corrispondenza, consentito per tutti gli associati, nonché le operazioni di scrutinio, disponendo espressamente che non si sarebbe comunque potuto tener conto delle schede pervenute successivamente alla data fissata nella delibera con cui venivano indette le elezioni;

-sicchè, con delibera n. 10 del 31.1.2018, erano state indette le elezioni dell'Assemblea dei delegati per il giorno 25.6.2018 ed era stato disposto che i voti per corrispondenza sarebbero dovuti giungere per posta entro il termine di chiusura del seggio, presso la sede di un Notaio (da indicare successivamente);

-tuttavia, non essendo stati reperiti notai disponibili, la Commissione elettorale aveva proposto di modificare la sede di destinazione delle buste elettorali, optando per una casella postale;

-con delibera n. 7 del 13.3.2018, il Cda aveva approvato l'utilizzo della tipologia di spedizione dei plichi elettorali mediante Posta prioritaria 1 PRO, ma nulla aveva disposto in ordine alla sostituzione della sede di destinazione degli stessi;

-ciò nonostante, in data 25.6.2018 si erano svolte le elezioni presso il Teatro Eliseo in Roma, con chiusura del seggio alle ore 20.30 e nella medesima giornata era stata chiusa anche la casella postale;



-il giorno successivo, Poste Italiane aveva consegnato alla Commissione elettorale i plichi giunti presso la casella postale entro il giorno precedente: e segnatamente 639 per la sezione Musica e 934 per la sezione Audiovisivo, per un totale di 1573 plichi,

-all'esito dello scrutinio (sia dei voti espressi presso il seggio, sia dei voti per corrispondenza) accertando, per il settore Audiovisivo, la vittoria della Lista n. 2 (Artisti Indipendenti Audiovisivo) con uno scarto di due voti rispetto alla Lista n. 1 seconda classificata;

-con delibera del 17.7.2018, quindi, il Cda aveva proclamato gli eletti, tra cui anche gli odierni attori;

-il giorno successivo (18.7.2018), però, Poste Italiane aveva recapitato i plichi giunti tardivamente che, anziché essere consegnati direttamente alla Commissione elettorale, erano stati presi in custodia dal Presidente del Nuovo Imaie e più volte sigillati e illegittimamente disigillati;

-a seguito dei ricorsi presentati dal Presidente del Nuovo Imaie e da alcuni candidati non eletti, la Commissione elettorale aveva disposto l'annullamento della suindicata delibera di proclamazione degli eletti del 17.7.2018, ordinando lo scrutinio di tutte le buste elettorali giunte successivamente al 25.6.2018 (pari complessivamente a 125 plichi), con la sola esclusione di quelle recanti un timbro postale successivo alla data suindicata (cd. Buste elettorali fuori termine);

-tale decisione era motivata dalla circostanza che i documenti prodotti da Postel non erano idonei a certificare la data effettiva di arrivo-consegna delle buste elettorali e che tale disservizio delle Poste e la scelta del Nuovo Imaie di optare per un invio dei plichi "non tracciato" non potevano incidere negativamente sulla effettività del diritto di voto di tutti i componenti del corpus elettorale e del loro ragionevole convincimento in ordine al recapito del plico in tempo utile;

-immediatamente dopo tale decisione (in data 3.8.2018), il Presidente della Commissione elettorale -in assenza degli altri componenti- aveva proceduto allo scrutinio delle ulteriori 125 schede elettorali ammesse, ciò determinando la vittoria della Lista n. 1, con uno scarto di due voti rispetto alla Lista n. 2 (prima vincitrice);

-sempre in data 3.8.2018, il Cda aveva ratificato con urgenza i risultati del nuovo scrutinio, proclamando i nuovi eletti all'Assemblea dei delegati, tra i quali non figuravano più gli odierni attori Antonello Fassari, Fabrizia Castagnoli, Sandra Franzo, Gabriele Patriarca e Roberta Paladini (da ciò derivando la legittimazione attiva degli stessi);

-tuttavia, la decisione della Commissione ricorsi (in relazione alla quale doveva escludersi la natura di lodo arbitrale attesa la natura endoassociativa di tale organo), il successivo comportamento della commissione elettorale e la conseguente delibera del



Cda di proclamazione dei nuovi eletti erano illegittimi per aver apertamente violato gli artt. 11 e 12 del Regolamento Elettorale;

-in particolare, i citati articoli disciplinavano dettagliatamente le modalità del voto per corrispondenza e la stessa previsione dell'invio per posta prioritaria (quale mezzo di comunicazione privo di ogni tracciabilità) fissava il principio della indifferenza della data di trasmissione del plico, indicando invece –quale elemento essenziale- che lo stesso fosse pervenuto entro la data prevista;

-l'utilizzo della locuzione *plico pervenuto*, anziché *plico trasmesso o inviato o spedito*, evidenziava la volontà di privilegiare la effettività ed il risultato concreto della condotta richiesta, ritenendo irrilevante la data di trasmissione e gravando sull'elettore il rischio che la spedizione subisse un inconsueto ritardo ovvero che il plico venisse smarrito;

-in materia elettorale, come in ogni altro settore caratterizzato dalla necessità di dare tempestivo avvio all'esame di quanto pervenuto entro una certa data, trovava applicazione unicamente il criterio della effettiva ricezione, rimanendo inderogabilmente escluso ogni plico pervenuto –per qualsiasi motivo- oltre il termine fissato;

-del resto, lo scrutinio delle schede non poteva rimanere aperto senza un limite temporale, ciò contrastando con i principi di immediatezza e certezza;

-peraltro, proprio in tal senso era la normativa regolante il voto per corrispondenza dei cittadini italiani all'estero (Legge n. 459/2001), che prevedeva la trasmissione del voto all'ufficio consolare attraverso una semplice "busta affrancata" e la invalidità delle buste pervenute presso i predetti uffici successivamente alle ore 16,00 del giovedì antecedente la data fissata per le elezioni in Italia, imponendone l'incenerimento;

-tutta la vicenda confermava la gestione personalistica ed irregolare che da tempo caratterizzava l'amministrazione del Nuovo Imaie;

-le irregolarità erano, infatti, molteplici:

a) la Commissione elettorale aveva disposto *motu proprio* di sostituire la domiciliazione del seggio elettorale del voto per corrispondenza (dal Notaio alla casella postale) modificando quanto deliberato dal Cda;

b) il Cda non aveva mai ratificato la suddetta sostituzione, che peraltro non era stata mai specificamente motivata;

c) successivamente al 2 maggio, le attività della Commissione elettorale erano state svolte di fatto dal solo Presidente,

d) il Presidente aveva indiscriminatamente confuso tutte le schede elettorali contenute nelle buste dichiarate *non certamente tardive*, sì da rendere impossibile qualsivoglia decisione correttiva;



e) l'intervento del Presidente del Nuovo Imaie nelle operazioni elettorali era illegittimo, atteso che tutte le operazioni dovevano essere effettuate dalla Commissione elettorale. Il predetto, infatti, aveva ritardato immotivatamente la proclamazione degli eletti; si era sostituito nelle prerogative e nei compiti della Commissione elettorale richiedendo la scansione delle buste; aveva violato i sigilli apposti al materiale elettorale, comunicando ai componenti del Cda i nominativi degli elettori cui appartenevano i plichi non scrutinati; aveva impugnato la delibera del Cda di proclamazione degli eletti senza informare gli altri consiglieri; aveva concorso alla proposizione di un ricorso avverso la prima delibera di proclamazione degli eletti;

-parimenti illegittima e sorprendente era stata la decisione della Commissione Ricorsi, anch'essa espressione della medesima maggioranza che aveva nominato gli organi di governo;

-la predetta, infatti, aveva espressamente precluso ogni diritto alla controdeduzione da parte dei controinteressati sostanziali, ritenendo di dover qualificare le memorie dai predetti inviate quali autonomi ricorsi proposti oltre il termine e, come tali, irricevibili.

^^^^^^

-Nell'ambito di tale giudizio –con separato ricorso- gli attori chiedevano altresì disporsi –ai sensi dell'art. 23 c.c.- la sospensione dell'esecuzione della deliberazione n. 1 del 3.8.2018, con cui il Cda del Nuovo Imaie aveva proclamato i nuovi eletti all'Assemblea dei delegati; nonché disporsi –ai sensi dell'art. 700 c.p.c.- la sospensione degli effetti della decisione assunta dalla Commissione ricorsi, deducendo:

quanto al *fumus boni iuris*: la reiterata violazione delle norme di legge, dello Stato e del regolamento elettorale;

quanto al *periculum in mora*: il pericolo che l'associazione venisse indebitamente gestita da un organo del tutto illegittimo, avendo gli elettori espresso una compagine rappresentativa del tutto diversa.

^^^^^^

-Si costituiva la associazione Nuovo Imaie, la quale chiedeva rigettarsi l'istanza cautelare di sospensione richiamandosi alle motivazioni già espresse nella comparsa di costituzione del giudizio di merito e deducendo in particolare che:

-l'unico scopo degli attori era di annullare il procedimento che aveva portato alla elezione della attuale Assemblea dei delegati per la sola ragione che era stata dichiarata vincitrice una lista diversa dalla loro;

-i disservizi ed i ritardi imputabili a Poste Italiane avevano determinato un disallineamento cronologico tra la data di chiusura del seggio (e le relative operazioni di scrutinio) e la consegna effettiva, da parte di Poste Italiane alla Commissione elettorale, di alcuni voti espressi per corrispondenza;



- in ragione di ciò, in assoluto rispetto del Regolamento elettorale, la Commissione ricorsi aveva ritenuto che fosse necessario ricomputare anche i voti suindicati, sia quelli per i quali vi era certezza dell'arrivo tempestivo, sia quelli per i quali non vi era certezza al riguardo;
- in ogni caso, gli attori non erano legittimati ad impugnare la delibera del Cda, in quanto gli associati di associazioni riconosciute potevano impugnare, ai sensi degli artt. 23 e 24 c.c., solo le deliberazioni dell'assemblea;
- in secondo luogo, il Tribunale adito non era competente atteso che l'art. 23, comma 3 dello Statuto rimetteva al Collegio dei Probiviri la competenza di decidere, secondo le norme sull'arbitrato, le controversie insorte tra associati o tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione;
- nel merito, le tesi attoree contraddicevano i basilari principi affermati dalla giurisprudenza in tema di effetti nella spedizione degli atti, essendo pacifico che le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario dovevano coordinarsi con l'interesse del mittente a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso;
- per la correttezza del procedimento era sufficiente il valido compimento di tutte le formalità nella disponibilità del mittente;
- tale principio, più volte affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione in tema di notifica degli atti processuali, era considerato di portata generale, essendo palesemente irragionevole che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di attività non riferibili al mittente ed estranee alla sua sfera di disponibilità;
- non era condivisibile neanche la asserita specificità del procedimento elettorale, attesa la necessità di tutelare il diritto di partecipazione di ogni associato;
- quanto alla decisione della Commissione ricorsi, tale organo era terzo ed imparziale (essendo composto da tre membri estranei al Nuovo Imaie) e non v'era stata alcuna violazione del contraddittorio, in quanto il ricorso della lista n. 2 era stato depositato tardivamente;
- quanto alle altre irregolarità, la decisione di sostituire il luogo di domiciliazione del seggio elettorale del voto per corrispondenza era stato necessitato dalla impossibilità di reperire un notaio all'uopo disponibile; in ogni caso la spedizione dei plichi doveva avvenire pur sempre con la Posta Pro 1; la asserita mancata ratifica della suddetta sostituzione risultava smentita dal fatto che il Presidente del Cda aveva firmato il contratto con Postel e Poste Italiane relativo alla casella postale per il ricevimento dei plichi; in nessun passaggio del Regolamento elettorale veniva richiesta la collegialità per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio;



-anche il Presidente del Nuovo Imaie aveva correttamente operato mediante l'attivazione delle procedure previste dal Regolamento elettorale.

osserva in diritto:

1 - La domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere la declaratoria di invalidità della deliberazione n. 1 del 3.8.2018, con cui il Cda del Nuovo Imaie ha proclamato i nuovi eletti all'Assemblea dei delegati; nonché la invalidità della decisione assunta dalla Commissione ricorsi in data 2.8.2018.

A fondamento dell'istanza di sospensione, i ricorrenti lamentano che –nelle operazioni di scrutinio dei voti espressi dagli associati della associazione Nuovo Imaie per l'elezione dell'Assemblea dei delegati- sarebbero state poste in essere plurime irregolarità e plurime violazioni del Regolamento elettorale, sì da rendere invalida la proclamazione dei nuovi eletti contenuta nella deliberazione del Cda n. 1 del 3.8.2018.

Orbene, debesi innanzitutto premettere che il Nuovo Imaie – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori è una associazione riconosciuta senza fini di lucro, costituita su iniziativa di artisti, interpreti o esecutori al fine principale di soddisfare le esigenze della categoria. Con riferimento alle associazioni riconosciute trova applicazione l'art. 23 c.c., in base al quale le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. Il presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata quando sussistono gravi motivi.

Peraltro, è ben vero che l'art. 23 c.c. fa riferimento all'impugnativa di deliberazioni dell'assemblea. Tuttavia, è pacifico orientamento di questa sezione del Tribunale di Roma che l'art. 23 c.c. sia applicabile con riferimento all'impugnazione di delibere adottate non solo dall'assemblea, ma anche da qualsiasi altro organo dell'associazione (anche temporaneo).

Di conseguenza, appare destituita di fondamento l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sollevata dall'associazione resistente, considerato che correttamente è stato utilizzato lo strumento tipico di cui all'art. 23 c.c. per impugnare una delibera emessa da un organo dell'associazione, quale il Consiglio di amministrazione.

Parimenti, così va qualificata l'impugnazione proposta avverso la decisione della Commissione ricorsi in materia elettorale, considerato che anch'essa rappresenta pur sempre un organo interno della associazione.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Nuovo Imaie (prodotto in atti), gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea generale; l'Assemblea dei delegati; il Consiglio di amministrazione; il Presidente; l'Organo di sorveglianza; l'Organo di controllo contabile; il Collegio dei Proviviri. Ad eccezione dell'Organo di controllo contabile, tutti gli altri restano in carica per un quadriennio ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale. L'art. 18 del citato Regolamento elettorale (anch'esso prodotto in atti), stabilisce che qualsiasi



contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza dalla Commissione elettorale, avverso le cui decisioni è ammesso ricorso ad una apposita Commissione per i ricorsi elettorali, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da 3 membri estranei al Nuovo Imaie.

Ebbene, il rimedio introdotto dall'art. 18 del Regolamento elettorale appare qualificabile come un rimedio endoassociativo, considerato che -anche se i membri della suddetta Commissione devono essere soggetti estranei alla associazione- gli stessi sono comunque nominati dal Consiglio di amministrazione nell'ambito delle operazioni preparatorie allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi.

^^^^^^

2 – Sulla base di analoghe considerazioni, appare infondata anche la seconda eccezione preliminare sollevata dalla associazione resistente, relativa alla competenza del Collegio dei probiviri.

Ed invero, l'art. 27 dello Statuto del Nuovo Imaie prevede che il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, due dei quali eletti dall'Assemblea dei delegati tra gli associati non appartenenti ad altri organi ed il terzo, con funzioni di Presidente, eletto dagli altri due membri, tra i professionisti di chiara fama ed esperti nel diritto dello spettacolo. I Probiviri deliberano secondo le norme sull'arbitrato limitatamente alle controversie insorte tra associati e tra questi ultimi e l'Istituto, pronunciando secondo equità e previo tentativo di conciliazione.

Ebbene, ritiene il Tribunale che (in aderenza alla giurisprudenza formatasi con riferimento ai casi di devoluzione statutaria al collegio dei probiviri della cognizione in ordine ai provvedimenti di esclusione di soci di cooperativa, cfr. ex multis Cass. n. 17245/02) la clausola statutaria prevedente la facoltà dei soci di ricorrere al collegio dei probiviri -salva l'ipotesi che con essa si attribuiscono a tale organo le funzioni di un vero e proprio collegio arbitrale- appresta solo un rimedio endosocietario diretto a prevenire una controversia. Di conseguenza, tale rimedio non preclude agli associati il ricorso all'autorità giudiziaria (o arbitrale).

Orbene, nel caso di specie, deve escludersi che a tale organo siano state attribuite le funzioni di un vero e proprio collegio arbitrale, atteso che il Collegio dei Probiviri non è strutturato come un organo esterno alla associazione, avente carattere di imparzialità e terzietà. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante costituisce un requisito di ordine pubblico per il quale la nomina degli arbitri deve provenire anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria (cfr. Cass. Civ. n. 7262/08; Cass. Civ. n. 24867/10). Nel caso suindicato, il Collegio dei Probiviri è un organo interno alla associazione, nominato da altro organo della associazione medesima (l'Assemblea dei delegati) e, quindi, è diretta espressione di una sola delle parti della controversia da decidere.

Deve, pertanto, escludersi che a tale organo siano state attribuite le funzioni di un vero e proprio collegio arbitrale, sebbene lo Statuto richiami le norme sull'arbitrato quali regole da seguire nella deliberazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non può, quindi, precludere la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale.



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

3 – Passando all'esame della domanda cautelare di sospensione avanzata dai ricorrenti, questa si appalesa meritevole di accoglimento.

Ed invero, la presente controversia trae origine dalle operazioni di scrutinio dei voti espressi dagli associati al Nuovo Imaie, in occasione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, tenutesi in data 25.6.2018.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea dei delegati è uno degli organi della associazione, costituito da 40 associati (20 appartenenti all'area Musicale e 20 appartenenti all'area Audiovisiva). Si tratta di un organo elettivo, eletto ogni quadriennio da tutti gli associati, secondo le modalità e le procedure indicate nel Regolamento elettorale.

Il Regolamento elettorale in vigore alla data delle elezioni del 25.6.2018 era quello pubblicato sul sito internet dell'associazione in data 29.12.2017 e prodotto in atti. In particolare, il citato Regolamento, dopo aver dichiarato elettori ed eleggibili tutti gli associati del Nuovo Imaie, stabilisce all'art. 3 che le votazioni vengono indette dal Presidente del Nuovo Imaie (con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, con cui viene nominata la Commissione elettorale) e suddivide il procedimento elettorale in quattro fasi: a) esame e accettazione delle candidature; b) svolgimento delle elezioni; c) scrutinio; d) proclamazione degli eletti.

Quanto alla fase b), gli artt. 9, 10 e 11 disciplinano le modalità di votazione, stabilendo che ciascun associato può esprimere il proprio voto recandosi presso l'unico seggio elettorale predisposto dalla Commissione elettorale presso il luogo in cui si svolge l'Assemblea Generale oppure votando per corrispondenza.

In particolare, l'art. 11 ammette il voto per corrispondenza per tutti gli associati, prevedendo che l'associazione –almeno 30 giorni prima della data fissata per la votazione- provveda a spedire a tutti gli elettori una busta contenente, tra l'altro, la scheda elettorale nonchè una busta piccola per l'inserimento della scheda elettorale votata e una busta grande già affrancata per posta prioritaria indirizzata alla Commissione elettorale del Nuovo Imaie. E' previsto, poi, che l'elettore -dopo aver espresso il voto- inserisca la scheda votata nella busta piccola e, poi, a sua volta, la busta piccola nella busta grande preindirizzata. Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d), il plico così formato deve essere spedito *per posta, in tempo utile perché pervenga alla Commissione Elettorale entro la data indicata dalla delibera di cui all'art. 3.*

Il successivo art. 12, poi, stabilisce che lo scrutinio di tutte le schede ha luogo presso la sede del Nuovo Imaie in Roma, a partire dal giorno fissato dalla delibera di indizione delle elezioni. Il comma 7 precisa che *non si potrà comunque tenere conto delle schede pervenute per qualsiasi motivo dopo la data prevista dalla delibera di cui all'articolo 3* (di indizione delle elezioni).

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento elettorale, il Cda –con delibera del 31.1.2018- ha indetto le elezioni per il giorno 25 giugno 2018, nominando la Commissione elettorale e stabilendo che il voto poteva essere espresso presso il seggio o per posta e che sarebbero stati ritenuti *validi i voti che giungeranno per posta entro il termine di chiusura del seggio,*



presso la sede di un Notaio che sarà reso noto ai votanti al momento dell'invio delle schede per la votazione.

Successivamente, tuttavia, la Commissione elettorale ha proposto di modificare la sede di destinazione delle buste elettorali per corrispondenza, optando per una casella postale e per la modalità di spedizione mediante Posta prioritaria 1PRO. Risulta, inoltre, che il Presidente del Nuovo Imaie, in data 14/15.3.2018, ha stipulato con la Poste Italiane spa. un contratto per l'utilizzo di una casella postale.

Poi, dal verbale della Commissione elettorale del 2.7.2018 risulta che i seggi elettorali, allestiti presso il teatro Eliseo in Roma, sono stati aperti alle ore 12,30 del giorno 25.6.2018 e sono stati chiusi alle ore 20,30, mentre in data 26.6.2018 (dalle ore 9,45 alle ore 22,30) si sono svolte presso la sede del Nuovo Imaie le operazioni di scrutinio sia delle schede votate presso il seggio elettorale, sia delle schede inviate per corrispondenza. L'esito dello scrutinio ha portato, per il settore audiovisivo, alla attribuzione di n. 348 voti alla Lista n. 2 (Artisti Indipendenti Audiovisivo) e di n. 346 voti alla Lista n. 1 (La Casa degli artisti); nonché, per il settore musicale, alla attribuzione di n. 453 voti alla Lista n. 2 (Artisti Indipendenti Audiovisivo) e di n. 167 voti alla Lista n. 1 (La Casa degli artisti).

I suddetti risultati sono stati proclamati dal Cda con delibera n.4 del 17.7.2018.

Tuttavia, è pacifico che in data 18.7.2018 (giorno successivo alla proclamazione degli eletti), la Postel ha recapitato presso gli uffici del Nuovo Imaie degli ulteriori 125 plichi elettorali, pervenuti presso la casella postale di Roma Fiumicino in data successiva al 25.6.2018. In particolare, dalla decisione della Commissione ricorsi emerge che –all'esito dell'istruttoria compiuta con riferimento ai suddetti 125 plichi elettorali- era emersa la seguente situazione:

- a) Dei 46 plichi elettorali relativi alla sezione Musica: n. 7 plichi risultavano depositati presso Centri di Meccanizzazione postale diversi da quello di Roma Fiumicino già in data antecedente il 25.6.2018; n. 1 plico risultava consegnato al centro di Roma Fiumicino in data successiva al 25.6.2018 e n. 38 plichi erano privi di timbro postale non essendo possibile verificare né data di spedizione né data di ricezione;
- b) Dei 76 plichi relativi al settore Audiovisivo: n. 7 plichi risultavano presso il centro di Fiumicino entro il termine del 25.6.2018; vari altri plichi risultavano presso centri ubicati in svariate parti d'Italia; n. 57 plichi risultavano senza alcun timbro e non era possibile verificarne né la data di spedizione né la data di ricezione.

Sicché, dalla istruttoria della Commissione ricorsi emerge che:

-n. 96 buste elettorali erano prive di timbro non essendo possibile stabilire né la data di spedizione né la data di ricezione (denominate "Buste elettorali bianche");

-n. 5 buste elettorali erano sicuramente pervenute nella casella postale di Roma Fiumicino in data successiva (denominate "Buste elettorali fuori termine);

-n. 17 buste elettorali il cui timbro postale evidenziava la giacenza/lavorazione presso centri di lavorazione diversi da quello di Roma Fiumicino, ma in date che ragionevolmente potevano



consentire una consegna presso la casella postale nel termine regolamentare elettorale del 25.6.2018 (denominate “Buste elettorali spedite entro il termine”);

-n.7 buste elettorali che entro il termine del 25.6.2018 risultavano già presso il Centro di Roma Fiumicino (denominate “Buste elettorali ricevute entro il termine”).

All’esito di tale istruttoria, la Commissione ricorsi elettorali –in accoglimento di alcuni ricorsi presentati- ha disposto l’integrazione delle operazioni di scrutinio con riferimento a tutte le buste elettorali consegnate in ritardo dalle Poste Italiane, ad eccezione di quelle denominate “Buste elettorali fuori termine” (pari a n. 5).

Sono state, quindi, riaperte le operazioni di scrutinio delle buste elettorali suindicate, all’esito del quale è emerso un risultato diverso. Infatti, è risultata vincitrice la lista n. 1, anziché la lista n. 2 come inizialmente accertato.

^^^^^^

4 – Ciò posto, il punto controverso della questione attiene alla validità dei voti consegnati al Nuovo Imaie in data successiva alla chiusura delle prime operazioni di scrutinio ed alla conseguente validità della riapertura delle stesse e della seconda proclamazione degli eletti.

Orbene, al riguardo non può non evidenziarsi che il sistema elettorale delineato dal Regolamento elettorale del Nuovo Imaie –già in astratto non esente da profili di criticità ed opacità con particolare riferimento alla procedura del voto per corrispondenza- ha dato luogo in concreto ad una assoluta confusione in ordine alle buste elettorali pervenute per corrispondenza ed alle relative operazioni di scrutinio.

Ed infatti, con riferimento al voto per corrispondenza, il Regolamento elettorale stabilisce genericamente che *l’elettore spedisce il plico per posta in tempo utile perché pervenga alla Commissione elettorale entro la data indicata* dalla delibera di indizione delle elezioni.

Tuttavia, dalla ricostruzione della vicenda, come sopra riportata, emerge che l’associazione (per il tramite del proprio organo gestorio e della Commissione elettorale dallo stesso nominata), pur ammettendo il voto per corrispondenza, non ha adottato in concreto un sistema di tracciatura delle buste spedite dagli elettori, al fine di poter verificare con certezza la data di spedizione e la data di arrivo delle stesse. Infatti, pur prevedendo l’invio delle buste elettorali per posta, ha prescelto il sistema della Posta prioritaria 1PRO, che in concreto si è rivelato inidoneo ad indicare con certezza la data di spedizione e la data di arrivo. Inoltre, ha consentito che i plichi fossero inviati presso una casella postale, assegnando come termine ultimo il giorno stesso delle elezioni, senza tener conto che le operazioni di scrutinio si sarebbero dovute tenere il giorno immediatamente successivo, con il rischio (poi in concreto verificatosi) di eventuali ritardi nello svuotamento della casella postale e nella consegna dei plichi. Infine, una volta ricevuti a distanza di molti giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio ben 125 nuovi plichi, ha rimesso alla commissione ricorsi elettorali la valutazione della tempestività degli stessi, pur avendo a monte optato per un sistema di spedizione inidoneo a garantire alcuna certezza al riguardo. E difatti, dalla stessa istruttoria condotta dalla Commissione ricorsi, emerge che ben n. 96 buste elettorali erano prive di timbro e



che per esse non era possibile stabilire né la data di spedizione, né la data di ricezione (denominate "Buste elettorali bianche").

Tale situazione, quindi, crea una assoluta incertezza sull'esito stesso delle elezioni che si ripercuote per tutta l'attività associativa degli anni di assunzione delle cariche da parte dei candidati proclamati vincitori.

Né, del resto, appare risolutivo il richiamo, operato dalla difesa della associazione resistente, alla giurisprudenza formatasi in ordine alla scissione degli effetti della notificazione degli atti processuali tra notificante e destinatario, considerato che –come sopra evidenziato- per gran parte dei plichi elettorali non risulta possibile neanche individuare la data di spedizione degli stessi da parte degli elettori.

^^^^^^

5 - Circa la valutazione comparativa da effettuare tra il pregiudizio che i ricorrenti potrebbero subire dall'esecuzione della delibera e quello che l'associazione potrebbe viceversa subire dalla sua sospensione, è sufficiente osservare che corrisponde ad un interesse generale di ogni associazione che la gestione avvenga nel rispetto delle disposizioni che l'associazione stessa si è data al fine di garantire il confronto democratico tra le diverse istanze operanti al suo interno.

Infatti, in caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, l'associazione sarebbe rappresentata da un organo designato attraverso una deliberazione in realtà invalida. Al contrario, dalla sospensione della deliberazione la associazione non ricaverebbe alcun danno risultando comunque in carica il precedente organo ed attesa anche la possibilità di attivazione dei meccanismi statutari per la sua valida sostituzione.

Appaiono, quindi, sussistenti allo stato i presupposti per disporre la sospensione cautelare degli effetti della delibera con cui il Cda del Nuovo Imaie ha proclamato gli eletti in data 3.8.2018, risultando viziato l'intero procedimento elettorale.

Le spese del procedimento cautelare vanno rimesse alla sentenza di merito.

P.Q.M.

1) in accoglimento dell'istanza cautelare, **SOSPENDE** l'efficacia della delibera assunta dal Cda del Nuovo Imaie del 3.8.2018;

2) RIMETTE alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare.

Si comunichi.

Roma, 22.4.2020

Il Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo



R.G. n. 82782-1/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)

